



**PERSONA FISICA E DIRITTI DELLA PERSONALITÀ - Riservatezza (privacy) -
- in genere**

CASS. CIV., SEZ. III, 3 MARZO 2015, N. 4231.

Il danno non patrimoniale, risarcibile ai sensi del d.lg. 30 giugno 2003 n. 196, art. 15 (cd. codice della privacy), pur determinato da una lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali tutelato dagli art. 2 e 21 cost., e dall'art. 8 Cedu, non si sottrae alla verifica della "gravità della lesione" e della "serietà del danno" (quale perdita di natura personale effettivamente patita dall'interessato), in quanto anche per tale diritto opera il bilanciamento con il principio di solidarietà ex art. 2 cost., di cui il principio di tolleranza della lesione minima è intrinseco precipitato, sicché determina una lesione ingiustificabile del diritto, non la mera violazione delle prescrizioni poste dall'art. 11 cod. privacy ma solo quella che ne offenda in modo sensibile la sua portata effettiva.

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRUTI Giuseppe Maria	- Presidente -
Dott. PETTI Giovanni Battista	- Consigliere -
Dott. LANZILLO Raffaella	- Consigliere -
Dott. D'AMICO Paolo	- rel. Consigliere -
Dott. SCRIMA Antonietta	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 20902/2011 proposto da:

S.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DELLA BALDUINA 7 INT 15, presso lo studio dell'avvocato
CALONZI FRANCESCA, da cui è rappresentato e difeso giusta procura
speciale in calce al ricorso;
- ricorrente -

Contro

M.D., considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato DI BLASIO
ANTONIO con studio in PESCARA, VIA RIGOPIANO 17, giusta procura speciale a
margine del controricorso;
- controricorrente -

avverso la sentenza n. 887/2011 del TRIBUNALE di PESCARA, depositata il
23/06/2011, R.G.N. 3217/10;



udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/11/2014 dal Consigliere Dott. PAOLO D'AMICO;
udito l'Avvocato ANTONINO LO DUCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 18 giugno 2010 S.P. convenne dinanzi al Tribunale di Pescara M.D. chiedendo, in relazione alla missiva inviata da quest'ultimo il 13 novembre 2009, dichiararsi l'illiceità della divulgazione dei dati personali dell'istante all'Isvap ed alla Duomo Uni One, con condanna del resistente al risarcimento del danno non patrimoniale, in favore del medesimo istante, nella misura di Euro 25.000,00.

M. chiese dichiararsi l'improcedibilità del ricorso, l'incompetenza territoriale del giudice adito e comunque l'infondatezza del ricorso stesso.

Il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, ha rigettato la domanda e dichiarato compensate le spese del giudizio nella misura del 20%, con condanna dello S. al rimborso in favore di M.D. delle restanti spese.

Propone ricorso per cassazione S.P. con cinque motivi. Lo stesso presenta memoria di costituzione di nuovi difensori.

Resiste con controricorso M.D.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si denuncia "violazione e falsa applicazione dell'art. 360 c.p.c., n. 3 (violazione o falsa applicazione di norme di diritto) in relazione all'art. 100 c.p.c., e al D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 4, lett. F, (codice protezione dei dati personali)".

Con il secondo motivo si denuncia "violazione o falsa applicazione dell'art. 360, n. 3 (violazione di norma di diritto) in relazione al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 11 lett. d)".

Con il terzo motivo si denuncia "violazione e falsa applicazione dell'art. 360 c.p.c., n. 3 (violazione di norme di diritto) in relazione al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 24".

Con il quarto motivo si denuncia "violazione e falsa applicazione dell'art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all'art. 112 c.p.c."

Con il quinto motivo si denuncia "violazione e falsa applicazione dell'art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all'art. 112 c.p.c."

Con i cinque motivi, che per la loro stretta connessione devono essere congiuntamente esaminati, il ricorrente contesta sia la legittimazione di M.D. a interloquire in relazione al sinistro stradale che coinvolse la moglie, sia l'uso di dati personali, come gestore non autorizzato. Egli lamenta inoltre che M.D., con le raccomandate del 13 novembre 2009, inviate all'ISVAP e alla società Domo Uni One, avesse diffuso i suoi dati strettamente



personali, utilizzando termini dispregiativi quali "arr." e "prep." che esulavano del tutto dal sinistro e non avevano alcuna inerenza con esso. Tali espressioni, in particolare, secondo il ricorrente, violano palesemente i principi di proporzionalità, di pertinenza e di non eccedenza rispetto agli scopi per i quali le suddette lettere erano state scritte.

In sintesi parte ricorrente lamenta una illegittima gestione di dati.

I motivi sono infondati.

Il danno non patrimoniale, risarcibile ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 15, (cosiddetto codice della privacy), pur determinato da una lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali tutelato dagli artt. 2 e 21 Cost., e dall'art. 8 della CEDU, non si sottrae alla verifica della "gravità della lesione" e della "serietà del danno" (quale perdita di natura personale effettivamente patita dall'interessato), in quanto anche per tale diritto opera il bilanciamento con il principio di solidarietà ex art. 2 Cost., di cui il principio di tolleranza della lesione minima è intrinseco precipitato, sicchè determina una lesione ingiustificabile del diritto, non la mera violazione delle prescrizioni poste dall'art. 11 del codice della privacy ma solo quella che ne offenda in modo sensibile la sua portata effettiva (Cass., 15 luglio 2014, n. 16133).

Correttamente l'impugnata sentenza ha ritenuto che il M. doveva considerarsi interessato ai risvolti patrimoniali ed assicurativi dell'incidente stradale verificatosi fra la moglie e lo S., in quanto, per un verso, era marito in regime di comunione dei beni e, per altro verso, era titolare della polizza assicurativa.

In conseguenza dell'attribuzione di responsabilità dell'incidente in capo alla moglie il M. vedeva peggiorare il bonus-malus ed aumentare il premio assicurativo. Di qui la sua legittimazione a interloquire con le compagnie assicuratrici del sinistro in questione.

Quanto al problema del trattamento dei dati si deve poi rilevare che, ai sensi della L. n. 990 del 1969, sull'assicurazione obbligatoria, il proprietario di un veicolo è tenuto ad esporre sul mezzo il contrassegno contenente tutti gli estremi assicurativi del veicolo stesso, del titolare del contratto e della società assicuratrice.

Pertanto, ai sensi della L. n. 169 del 2003, art. 24, lett. c), è lecito effettuare il trattamento, senza il consenso dell'interessato, di dati personali provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque.

Da tanto deriva, nella fattispecie in esame, l'inesistenza di un illecito trattamento di dati personali ed anche l'assenza di una più generale violazione del principio costituzionale del riservatezza.

In altri termini, non vi è stato trattamento di dati personali, ma semplice comunicazione di dati che sono serviti soltanto alla legittima identificazione della controparte.

Diverso problema, non rilevante in questa sede, è quello del dedotto, eventuale, contenuto diffamatorio della lettera e della sussistenza dei presupposti per la configurazione del reato di diffamazione.



In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2014.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2015.